

Delibera del 17 novembre 2008 con la quale il Comitato di Presidenza trasmette la richiesta dei componenti consiglieri Giuseppe Maria Berruti, Bernardo Petralia, Fabio Roia, Livio Pepino, Roberto Carrelli Palombi, Luisa Napolitano, Ciro Riviezzo, Alfredo Pompeo Viola, Elisabetta Cesqui, Vincenza Maccora, Fiorella Pilato, Antonio Patrono, Cosimo Ferri, Giulio Romano, Mario Fresa e Francesco Saverio Maria Mannino, di apertura di una pratica a tutela dei magistrati della Corte di Cassazione, relativamente alla vicenda giudiziaria di Eluana Englaro.

(Delibera del 10 settembre 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 settembre 2009, ha adottato la seguente delibera:

“riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dal nuovo articolo 21-bis del Regolamento Interno del CSM, recepito con DPR 15 luglio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2009 – norma che disciplina la procedure per gli interventi a tutela dell’indipendenza e del prestigio dei Magistrati e della funzione giudiziaria – delibera:

"Con delibera del 17 novembre 2008 il Comitato di Presidenza, anche aderendo alla richiesta dei Consiglieri Giuseppe Maria Berruti, Bernardo Petralia, Fabio Roia, Livio Pepino, Roberto Carrelli Palombi, Luisa Napolitano, Ciro Riviezzo, Alfredo Pompeo Viola, Elisabetta Cesqui, Vincenza Maccora, Fiorella Pilato, Antonio Patrono, Cosimo Ferri, Giulio Romano, Mario Fresa e Francesco Saverio Mannino, ha disposto l'apertura di una pratica in Prima Commissione a tutela dei magistrati della Corte di Cassazione, relativamente alla vicenda giudiziaria di Eluana Englaro ed in merito alle dichiarazioni provenienti dagli ambienti politici ed istituzionali tese a delegittimare la giurisdizione. In via preliminare va affermato che la competenza del Consiglio alla trattazione delle cosiddette “pratiche a tutela” trova il suo esplicito fondamento normativo nel regolamento interno, previsto dall'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195, e precisamente nella tabella “A” ad esso allegata, approvata con decreto del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che include, appunto, tra le attribuzioni della Prima Commissione, la predisposizione di relazioni e proposte in materia di “richieste di tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati”.

Detto fondamento normativo è diretto ad attuare, sul piano ordinamentale, il dettato costituzionale sancito nell'art. 104, laddove è posto a presidio dell'ordine della magistratura, autonomo e indipendente da ogni altro potere, proprio il Consiglio superiore della magistratura presieduto dal Presidente della Repubblica.

Va da sé che, nel quadro costituzionale, la difesa della autonomia e indipendenza della magistratura non è intesa come un privilegio di casta, ma in termini funzionali all'esercizio della giurisdizione ed alla concreta attuazione dei valori fondanti cui questa deve ispirarsi, primi fra tutti la realizzazione del principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e la soggezione dei giudici soltanto alla legge.

Nella prassi, fin dalla risoluzione del 10 febbraio 1978, il Consiglio è intervenuto a tutela della indipendenza e del prestigio della magistratura e dei magistrati oggetto di denigrazione ed intimidazione, affermando, in qualità di organo costituzionalmente preposto al governo dell'ordine giudiziario, “la necessità politica e sociale che la critica sia responsabile ed informata e non sia denigrazione ed intimidazione dei giudici”; nella successiva risoluzione del 23 luglio 1981, adottata alla presenza del Capo dello Stato, ha riaffermato “la propria determinazione a tutelare l'indipendente e corretto esercizio della funzione giurisdizionale, invitando tutti i magistrati a trarre dal consenso del Paese sul valore della indipendenza della magistratura la serenità necessaria a svolgere il proprio difficile compito”.

Ciò premesso, con riferimento al caso giudiziario di Eluana Englaro, la Prima Commissione osserva quanto segue.

A seguito della sentenza n. 27145 del 13 novembre 2008 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal P.M. presso la Corte di merito per carenza della legittimazione, sono intervenute diverse dichiarazioni provenienti dagli ambienti politici ed istituzionali che, esorbitando per toni violenti e severe modalità di espressione dal legittimo ed incontestato diritto di critica, hanno prodotto l'effetto di una forte delegittimazione dell'organo Supremo della giurisdizione e, quindi, della giurisdizione stessa.

In particolare, nella rassegna stampa del 14 novembre 2008 si legge che la sentenza della Cassazione “è il primo omicidio di Stato in nome del popolo italiano” (Volonté), che essa “firma la condanna a morte di Eluana” (Bertolini e La Loggia), che “manda a una morte di grande sofferenza una ragazza” (Fisichella, presidente della Pontificia Accademia della vita), che una parte della magistratura “rifiuta la tutela della vita umana con scelte di morte” (Mantovano), che si tratta di sentenza “barbara o omicida” e di “omicidio i cui mandanti siedono al Palazzaccio” (ancora Volonté), che “per la prima volta qualcuno muore a causa di una sentenza” (Roccella), che “Ponzio Pilato non abita solo alla Consulta, ma anche alla Corte di Cassazione” (Quagliariello), che è una “sentenza disumana” (Bianconi), che “è incredibile che in uno Stato di diritto si possa assistere a una sentenza che nega il diritto alla vita di una persona” (Santolini).

Più volte in passato il Consiglio Superiore della Magistratura è dovuto intervenire a tutela dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura, intesi come presidio al principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, dinanzi ad espressioni anche provenienti da alte cariche istituzionali che ne ponessero in dubbio l'integrità.

Con risoluzione del 1° dicembre 1994 si affermò che “la tutela contro attacchi di tal genere è un dovere istituzionale al quale non si può abdicare” e “che tale difesa, che pure è un diritto per ciascun magistrato, deve essere assunta dal Consiglio come funzione propria ogni qual volta ciò sia possibile, per evitare che chi eserciti funzioni giudiziarie si trovi costretto ad esporsi in modo non consono alla sua posizione istituzionale”.

Il 15 dicembre 1999 il Consiglio affermò che “è necessario che tutti i protagonisti della vita del Paese, e soprattutto coloro che sono investiti di cariche pubbliche, improntino i reciproci rapporti al doveroso senso di responsabilità ed equilibrio, alla scopo di garantire una corretta dialettica tra le istituzioni ed il sereno svolgimento della vita democratica”.

Compito fondamentale del Consiglio Superiore, pertanto, derivante direttamente dal ruolo assegnatogli dalla Costituzione, è tutelare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura ed in particolar modo di ciascun magistrato nell'esercizio concreto delle sue funzioni, contro attacchi e condizionamenti indebiti, da qualunque parte essi provengano ed in qualunque modo essi vengano attuati, allorché essi non solo mettano in discussione l'operato del singolo, ma incidano sull'indipendente esercizio della giurisdizione.

Gli atti dei magistrati possono certamente essere discussi e criticati, le soluzioni giuridiche adottate possono essere contestate, le ipotesi accusatorie possono risultare infondate; tutt'altro, invece, è adoperare espressioni denigratorie verso il singolo magistrato o l'attività giudiziaria.

Qualora ciò accada, così come è purtroppo accaduto nel caso di specie, è compito precipuo del Consiglio Superiore della Magistratura riaffermare, nell'evidente interesse della generalità dei cittadini, l'esigenza che da tutti siano rispettati la professionalità e il prestigio dei magistrati, giacché la loro lesione incide direttamente sull'indipendente esercizio delle loro funzioni.

Soprattutto non può consentirsi che magistrati soggetti soltanto alla legge siano coinvolti loro malgrado, per il solo fatto di aver emesso una sentenza, nell'agone politico riguardante una materia incandescente ed oggetto di possibile regolamentazione, quale quella del testamento biologico.

Una sentenza è solo una sentenza. Non si può chiedere ad un processo e ad una sentenza di scrivere la storia d'Italia. Questo è compito della politica. La magistratura e, nel caso di specie, la Suprema Corte e, prima ancora, la Corte di appello di Milano, non hanno occupato gli spazi vuoti della politica. Hanno interpretato la legge esistente.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, pertanto, ritiene necessario, nel caso presente, tutelare i magistrati a cui sono riferite le espressioni utilizzate dai politici e dai rappresentanti

Istituzionali, nei cui confronti sono state rivolte gravi accuse manifestamente idonee a delegittimarne l'operato.”